

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2729 di data 2 settembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sostituzione della condotta dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 1/2/12 denominata "PASSO FEUDO - RESIDENZA", nella stazione sciistica di Pampeago, in Comune di Tesero.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

- Ruggero VALENTINOTTI - componente supplente Servizio bacini montani

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 22 agosto 2019, con la quale la società I.T.A.P. – Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., con sede in Tesero – Loc. Pampeago, 9, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sostituzione della condotta dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci n. 1/2/12 denominata "Passo Feudo – Residenza", nella stazione sciistica di Pampeago, in Comune di Tesero.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Marco Lutzemberger, datati 2 agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sostituzione di un tratto di circa 450 ml dell'attuale condotta in ghisa sferoidale DN 80 mm con una nuova condotta in ghisa sferoidale DN150 mm a servizio dell'impianto di innevamento programmato della pista "Passo Feudo – Residenza". È previsto inoltre lo spostamento di alcuni metri di un pozzetto di innevamento. La nuova condotta sarà posata nello scavo dell'attuale tubazione che sarà rimossa dalla sede ed accatastata nei magazzini di proprietà della Società.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

delibera

- 1. di autorizzare la società società I.T.A.P. Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A., con sede in Tesero Loc. Pampeago, 9, all'esecuzione di lavori per la sostituzione della condotta dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci n. 1/2/12 denominata "Passo Feudo Residenza", nella stazione sciistica di Pampeago, in Comune di Tesero, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi:
- di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr